CAMERA DEI DEPUTATI N. 1699

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATTANZIO, BERARDINI

Introduzione dell'obbligo di emissione del biglietto digitale e del controllo elettronico degli accessi nei locali di capienza superiore a duecento persone in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti con ricambio di partecipanti

Presentata il 25 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I tragici fatti accaduti presso la discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo l'8 dicembre 2018 ci ricordano quanto sia indispensabile che vengano rispettate le norme sulla sicurezza, specie nei locali dove il pubblico partecipa attivamente all'evento.

Ciò comporta un costante adeguamento degli impianti, ma anche, e soprattutto, una ragionata e controllata gestione del numero di partecipanti all'evento.

Appare determinante, infatti, conoscere il numero dei partecipanti al pubblico evento rispetto alla capienza massima stabilita per il locale dove esso si svolge, alla quale devono essere correlate le idonee misure di sicurezza.

La gestione del pubblico non è una questione semplice da affrontare se si tiene conto, nell'ambito di uno stesso evento, dei picchi di afflusso e del ricambio dei partecipanti.

Le norme che sovrintendono alla tutela degli spettatori nei pubblici spettacoli e negli intrattenimenti sono stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS). La licenza di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è rilasciata anche a seguito di una verifica effettuata dalla specifica commissione di vigilanza per i locali con capienza superiore a 200 partecipanti; per i locali con capienza inferiore o uguale a 200 posti è prevista una procedura semplificata, senza la verifica da parte della commissione. L'organizzatore dell'evento deve osservare il limite di capienza dei locali evitando di superarlo per assicurare che i presìdi di

sicurezza (vie di fuga, estintori, personale addestrato, eccetera) siano adeguati alla gestione del rischio.

Per garantire il rispetto di tali limiti si potrebbe ritenere sufficiente che l'organizzatore non emetta biglietti in numero superiore alla capienza massima del locale. Ciò funziona nei locali con posti assegnati o a pianta fissa (teatro o cinema) nei quali si svolge un singolo evento, in quanto in tali casi la vendita *online* o al botteghino è vincolata dalla pianta del locale. Diversamente, nei casi di evento continuativo o senza gestione della pianta (ad esempio, il ballo in discoteca) nei quali c'è ricambio di pubblico e i posti non sono assegnati il numero di biglietti venduti può essere superiore alla capienza massima e spetta all'organizzatore il compito di prestare attenzione affinché tale capienza non sia superata durante lo svolgimento dell'evento. Analogamente, nei casi di prevendita di biglietti attraverso la vendita per conto di terzi, prevista dall'articolo 6 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 13 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2000 (in condizioni normali, i biglietti eccedenti devono essere annullati entro cinque giorni dall'evento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto) non è possibile, per l'organizzatore, essere a conoscenza del numero di biglietti venduti.

In sostanza, si possono verificare casi in cui si giunge al superamento della capienza massima del locale o perché è difficile stimare il numero di persone presenti nel locale in ciascun istante o perché non è noto il numero di biglietti venduti dai soggetti che operano per conto di terzi.

In relazione a tali casi, la presente proposta di legge prevede che tutte le vendite avvengano in via telematica con l'emissione di biglietti digitali, anche abolendo la vendita per conto di terzi con stampa massiva di biglietti; i tradizionali punti vendita dovranno operare *online* e non potranno emettere biglietti cartacei.

Per gli eventi in cui non è previsto un biglietto di ingresso (è il caso delle discoteche in cui si pratica la modalità di « ingresso libero e consumazione obbligatoria » o di « ingresso libero e consumazione facoltativa »), si prevede un accredito elettronico per l'accesso che non opera come biglietto digitale valido fiscalmente (quindi nessun sigillo fiscale), bensì come « accredito digitale per ingresso gratuito »: in sostanza, il partecipante interviene all'evento e riceve un accredito elettronico per l'accesso.

Sulla base di quanto proposto, tutti i locali dovrebbero, quindi, installare un sistema di controllo degli accessi che rilevi l'ingresso e l'uscita di ciascun partecipante dal locale, consentendo il monitoraggio del flusso del pubblico in entrata e in uscita e consentendo all'organizzatore e agli organi di controllo di conoscere in ogni istante il numero di persone presenti.

È evidente che una tale normativa potrebbe avere effetti negativi sulle piccole realtà di spettacolo e di intrattenimento, ossia quelle con una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che, invece, come rilevato, hanno procedure semplificate per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza in considerazione del più basso rischio rispetto a strutture più grandi. Tale basso rischio non giustificherebbe, difatti, l'adozione del biglietto digitale o dell'accredito digitale per ingresso gratuito. La presente proposta di legge, oltre al biglietto digitale, prevede, quindi, un credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'adozione di modalità di controllo degli accessi che garantiscano la rilevazione « all'istante » del pubblico presente attraverso l'uso di titoli di accesso in forma digitale e un sistema di controllo degli accessi. Tali investimenti possono essere effettuati dal proprietario del locale, dal gestore dello stesso o dall'organizzatore se diverso dai soggetti citati.

Il credito d'imposta, che intende incentivare la realizzazione di condotte e attività adeguate a garantire una fruizione ordinata e sicura e, quindi, più serena e civile, degli eventi nei locali in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti con ricambio di partecipanti, è finanziato con il gettito fiscale derivante dall'allargamento

della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui si spiegheranno le motivazioni.

Esaminando la problematica in una prospettiva per così dire « storica », si ricorda che la riforma in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevista dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è stata basata sulla volontà del legislatore – ulteriormente precisata dalla circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 7 settembre 2000 – di « distinguere le attività che presentano prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento da quelle che assumono anche una connotazione culturale ». Le prime (ad esempio, il ballo) attengono all'intrattenimento e comportano la « partecipazione attiva all'evento ». Quelle di spettacolo (ad esempio, i concerti di musica leggera, la prosa, il cinema o le partite di calcio), invece, sono connotate « prevalentemente da una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al fenomeno, guarda l'evento così come gli è rappresentato ».

Tuttavia, la riforma non ha seguito solo questo criterio. Infatti, è stata altresì sancita la differenza di trattamento dei balli e delle esecuzioni musicali:

quelli con musica prevalentemente dal vivo non sono assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti;

quelli con musica dal vivo non prevalente sono assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti con un'aliquota del 16 per cento.

La ragione di questa disparità tra trattenimenti diversi solo per le modalità di esecuzione musicale doveva risiedere nell'obiettivo di far crescere, incentivandolo, il settore della musica dal vivo. A distanza di oltre venti anni dalla riforma tributaria, non sembra che tale obiettivo sia stato raggiunto.

La presente proposta di legge prevede, quindi, di estendere l'imposta sugli intrattenimenti a tutti i balli e le esecuzioni musicali, dal vivo o no (esclusi i concerti musicali e strumentali che non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti in quanto compresi nel numero 4) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), e di ridurre l'aliquota dell'imposta, dal 16 all'8 per cento.

Gli effetti della presente proposta di legge possono così riassumersi: si conterrebbe il carico tributario oggi in capo agli organizzatori dei balli e delle esecuzioni musicali non dal vivo, prevenendo eventuali comportamenti elusivi; si allargherebbe la base imponibile e ciò, pur con un'aliquota ridotta, consentirebbe un maggior gettito per l'erario di circa 20 milioni di euro annui, da destinare, oltre che al miglioramento degli impianti di sicurezza, all'adozione di modalità di controllo degli accessi che garantiscano la rilevazione istantanea del pubblico presente (si veda di seguito l'allegato tecnico).

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si stabiliscono le finalità e l'ambito di applicazione.

Con l'articolo 2 si fissano i tempi e le modalità per l'adozione dei sistemi di emissione digitale dei biglietti e di controllo degli accessi con riguardo agli eventi interessati.

Con l'articolo 3 si prevede la concessione di un credito d'imposta per l'adeguamento alle norme di sicurezza in favore del proprietario del locale, del gestore dello stesso o dell'organizzatore se diverso dai soggetti citati, che svolgono attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti nei locali interessati, al fine di garantire una fruizione sempre più sicura degli eventi di pubblico spettacolo.

Con l'articolo 4 si stabilisce il procedimento per l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione della legge e si prevedono le specifiche sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi in essa contenuti.

ALLEGATO TECNICO

a) SITUAZIONE ATTUALE:

- ballo e concertino con S.M. soggetti ad Imposta sugli intrattenimenti, con aliquota 16%
- ballo e concertino prevalentemente dal vivo non soggetti ad Imposta sugli intrattenimenti

Spesa del pubblico:	**2017**	**2018 (*)**
BALLO CON S.M.	271.340.120	260.630.632
CONCERTINO CON S.M.	123.511.973	125.847.927
Totali volume d'affari	394.852.093	386.478.559
Gettito potenziale per Imposta sugli intrattenimenti (16%)	***63.176.335***	***61.836.569***
(Nell'ipotesi di obbligatorietà della prestazione)		

b) IPOTESI:

- ballo e concertino (sia con S.M. che dal vivo) soggetti ad Imposta sugli intrattenimenti
- riduzione dell'aliquota dal 16% all'8%

Spesa del pubblico	**2017**	**2018 (*)**
BALLO CON S.M.	271.340.120	260.630.632
CONCERTINO CON S.M.	123.511.973	125.847.927
BALLO CON ORCHESTRA	461.026.966	450.849.838
CONCERTINO CON ORCHESTRA	208.533.347	209.796.252
Totali volume d'affari	1.064.412.406	1.047.124.649
Gettito potenziale per Imposta sugli intrattenimenti (8%)	***85.152.992***	***83.769.972***
(Nell'ipotesi di obbligatorietà della prestazione)		

c) IPOTETICO MAGGIOR GETTITO PER IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	**2017**	**2018 (*)**
(Differenza tra la situazione attuale e l'ipotesi portata)	***21.976.658***	***21.933.403***

(*) 2018: dati provvisori

Fonte: Annuario Statistico SIAE

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge prevede misure finalizzate ad accrescere il livello di sicurezza nella fruizione dei pubblici spettacoli e degli intrattenimenti nei locali ove per lo stesso evento sia previsto il ricambio dei partecipanti, in particolare attraverso l'obbligo di emissione del biglietto digitale e di adozione di un sistema elettronico di controllo degli accessi al fine di verificare in modo istantaneo e continuativo il rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalle autorità preposte al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. La presente legge non si applica nel caso di locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone e in caso di eventi che si svolgono in locali con posti assegnati o a pianta fissa.

Art. 2.

(Titoli di accesso in forma digitale)

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai locali ove sono organizzati gli eventi di cui all'articolo 1 è consentito solo tramite i titoli di accesso in forma digitale di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, emessi per via telematica anche presso la cassa dei medesimi locali, attraverso biglietterie automatizzate omologate dall'Agenzia delle entrate.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche agli eventi di cui all'articolo 1 per i quali non è previsto l'accesso a pagamento. In tale caso, il titolo di accesso in forma digitale non ha valore fiscale.

3. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, gli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 1 si dotano di un sistema elettronico di controllo degli ac-

cessi omologato dall'Agenzia delle entrate che:

a) rileva l'ingresso e l'uscita di ciascun partecipante dal locale;

b) monitora il flusso del pubblico in entrata e in uscita al fine di consentire agli organizzatori di sospendere l'afflusso qualora sia raggiunta la capienza massima consentita;

c) consente agli organizzatori e alle autorità preposte al controllo di verificare in qualunque momento il numero dei partecipanti presenti all'evento, assicurando il rispetto del limite di capienza massima.

4. Qualora, a seguito della vendita e della distribuzione dei titoli di accesso ai sensi dei commi 1 e 2 sia raggiunta la capienza massima del locale, le biglietterie automatizzate sospendono l'ulteriore vendita e distribuzione, fatta salva la sostituzione di un numero di partecipanti pari a quelli che risultano usciti dal locale.

Art. 3.

(Credito d'imposta per le spese finalizzate alla sicurezza dei locali)

1. Allo scopo di garantire una fruizione sicura degli eventi di cui all'articolo 1, al proprietario del locale, al gestore dello stesso o all'organizzatore dell'evento, se diverso dai soggetti citati, che effettuano spese per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'adozione di modalità di controllo degli accessi che garantiscano la rilevazione del pubblico ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese totali sostenute, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite massimo complessivo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente in relazione

alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione.

4. Al punto 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole da: « Esecuzione » fino a: « dell'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « Trattenimenti danzanti; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali » e le parole: « 16 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

5. Il numero 3) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 3) lezioni di ballo collettive, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; ».

6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con il maggior gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione e sanzioni)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dello sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.

2. Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito tributario, la mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

18PDL0064700